

### **Domanda 1)**

*Con riferimento all'art. 6 del Capitolato tecnico, si conferma che le attività descritte nei paragrafi 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 del medesimo Capitolato tecnico non debbano essere descritte né nel progetto tecnico-organizzativo della rete distributiva, né nel progetto della sicurezza ed affidabilità dei biglietti?*

### **Risposta**

Con riferimento all'art. 6 del Capitolato tecnico le attività di:

- programmazione scorte;
- gestione magazzino;
- pianificazione e coordinamento distribuzione;
- controllo qualità;

così come descritte nei paragrafi 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 del medesimo Capitolato tecnico, devono essere assicurate durante la gestione secondo le modalità indicate nei suddetti paragrafi del Capitolato tecnico.

L'obbligo di descrizione di tale attività nei progetti da presentare sussiste soltanto laddove, secondo il sistema di produzione proposto dal candidato, le medesime attività incidano sulla composizione del progetto.

Al di là di tale obbligo, comunque, le attività indicate nell'art. 6 del Capitolato tecnico devono essere assicurate secondo le specifiche modalità indicate ed è facoltà del candidato indicarle nel progetto o in un allegato a quest'ultimo.

**Domanda 2)**

*Con riferimento all'art. 7 del Capitolato tecnico, si conferma che le attività di cui al medesimo articolo non debbano essere descritte né nel progetto tecnico-organizzativo della rete distributiva, né nel progetto della sicurezza ed affidabilità dei biglietti.*

**Risposta**

Le attività di cui all'art. 7 del Capitolato tecnico non devono essere descritte obbligatoriamente né nel progetto tecnico-organizzativo della rete distributiva, né nel progetto della sicurezza ed affidabilità dei biglietti.

Infatti, come stabilito nello stesso paragrafo 7, ultimo comma, “le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo da utilizzare per le attività di rilevazione, sono presentate dall'aggiudicatario ad AAMS per l'approvazione, nei termini stabiliti nell'allegato 2 allo schema di atto di convenzione”.

**Domanda 3)**

*In base alla definizione della Rete Telematica individuata dal Nomenclatore unico delle definizioni, si conferma che il terminale di gioco non sia parte della suddetta rete e che, pertanto, il suo eventuale utilizzo per l'erogazione di servizi di gioco diversi da quelli della Concessione, o per servizi non di gioco, non obblighi il Concessionario alla richiesta delle autorizzazioni di cui all'art. 20 commi 1 e 2 dello Schema di atto di convenzione?*

**Risposta**

L'art. 20 commi 1 e 2 dello Schema di atto di convenzione non fa riferimento alla rete telematica bensì alla rete distributiva fisica che è definita, nel Nomenclatore unico delle definizioni, come costituita dai punti di vendita fisici e dalla rete telematica. Il punto di vendita fisico, per essere considerato tale, deve essere dotato di terminale di gioco; ne consegue la necessità di richiesta di autorizzazione per il suo utilizzo per servizi di gioco diversi da quelli della Concessione o per servizi non di gioco.

#### **Domanda 4)**

*In base alla definizione di Rete Telematica, individuata al punto 47 del Nomenclatore unico delle definizioni, si conferma che la suddetta rete possa considerarsi completamente dedicata alla raccolta dei giochi pubblici di cui alla procedura di selezione in oggetto?*

*In tale ipotesi, si conferma che il Concessionario non sia tenuto a chiedere autorizzazione ad AAMS, ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 dello Schema di atto di convenzione, qualora siano erogati, da soggetti terzi, servizi di gioco diversi da quelli della Concessione, o servizi non di gioco, utilizzando VPN attestate sulle stesse linee di trasmissione dati utilizzate per i giochi oggetto di concessione, ma differenti rispetto alle VPN utilizzate per l'erogazione dei medesimi giochi oggetto di concessione?*

#### **Risposta**

L'art. 20 commi 1 e 2 dello Schema di atto di convenzione prevede che il Concessionario debba chiedere espressa autorizzazione ad AAMS, qualora siano erogati servizi di gioco diversi da quelli oggetto della Concessione, o servizi non di gioco, per se o per terzi, utilizzando la rete distributiva fisica.

Per rete distributiva fisica si intende l'insieme di rete telematica e di terminale di gioco presente nel punto di vendita fisico.

L'utilizzo di connessioni realizzate tramite VPN per il collegamento tra i punti di vendita fisici ed il sistema di elaborazione dovrà essere inserito all'interno del progetto di fattibilità tecnica presentato ad AAMS per il rilascio delle autorizzazioni, così come previsto dall'art. 20 comma 3, e costituirà elemento di valutazione del progetto di fattibilità tecnica e non motivo di esenzione dalla richiesta di autorizzazione.

***Domanda 5)***

*Quanto previsto dall'art 17 comma 1 lettera b) dello Schema di atto di convenzione obbliga il Concessionario all'accantonamento di uno specifico fondo per gli adeguamenti tecnologici?*

**Risposta**

Quanto previsto dall'art 17 comma 1 lettera b) dello Schema di Atto di Convenzione non obbliga il Concessionario all'accantonamento di uno specifico fondo per gli adeguamenti tecnologici, bensì a garantire nel tempo, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico e dagli adeguamenti tecnologici richiesti, il mantenimento del valore tecnologico e di mercato della rete distributiva per la raccolta dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

***Domanda 6)***

*Quanto previsto dall'art. 17 comma 3 lettera c) dello Schema di atto di convenzione, con particolare riferimento alla dicitura "... nonché il rinnovo del parco complessivo dei terminali di gioco ...", obbliga il concessionario alla sostituzione completa dei terminali di gioco?*

**Risposta**

L'art. 17, comma 3 lettera c), dello Schema di Atto di Convenzione impone l'aggiornamento costante, l'implementazione delle apparecchiature, nonché il rinnovo del parco complessivo dei terminali di gioco, giusta quanto previsto dal Capitolato tecnico e dagli adeguamenti richiesti da AAMS.

A seconda della necessità di assicurare le prestazioni richieste, AAMS può chiedere, pertanto, quanto descritto nella predetta disposizione.

***Domanda 7)***

*Con riferimento all'art. 14 comma 12 dello Schema atto di convenzione, si conferma che ciascun concessionario sia impegnato ad investire un importo annuo almeno pari allo 0,5% della raccolta e comunque non superiore a 25.000.000?*

**Risposta**

L'art. 14 comma 12 dello Schema Atto di Convenzione, prevede che ciascun Concessionario sia impegnato ad investire un importo annuo almeno pari allo 0,5% della propria raccolta e comunque non superiore a 25.000.000,00 di euro.

***Domanda 8)***

*Con riferimento all'art. 5.2 del Capitolato d'onori, anche nell'ipotesi di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di operatore di gioco può essere posseduto per il tramite di società direttamente controllanti o controllate?*



## **Risposta**

L'art. 5.2 del Capitolato d'oneri stabilisce, in ossequio a quanto previsto dall'art. 21 del D.L. 78/2009, convertito con legge 102/2009, che requisito specifico per la partecipazione è la qualifica di operatore di gioco che, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, deve essere posseduta da almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese.

Il successivo art. 5.5 del Capitolato d'oneri prevede espressamente per i soli requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui, rispettivamente, ai paragrafi 5.3 e 5.4 del Capitolato stesso, la possibilità che siano posseduti per il tramite di società direttamente controllanti o controllate, in Italia od in altro Stato dell'Unione Europea.

Pertanto, è escluso che il requisito della qualifica di operatore di gioco possa essere individuato in capo ad una società direttamente controllante o controllata.